



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Al Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE le Ordinanze di Protezione Civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e l'ordinanza n. 3508 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.4.2006;
- VISTO l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n.15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTA la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato Vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
- VISTA l' O.P.C.M. del 29 dicembre 2005, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciale, speciali pericolosi nel territorio della Regione siciliana fino al 31 maggio 2006;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/03, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto Piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;

- VISTO il DLgs. n. 152 del 03/04/2006 – *Norme in materia ambientale* – Parte IV - il quale a partire dal 29 aprile 2006, ha abrogato, tra l'altro, il Dlgs. n. 22/97 del 05/02/1997 (Decreto Ronchi);
- PRESO ATTO che l'O.P.C.M. n. 2983/99 e succ. mod. ed integraz., attribuisce al Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana, la competenza di approvare i progetti ed autorizzare l'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vigenti all'epoca di emanazione della stessa O.P.C.M. e che gli artt. 208 e 210 – Parte IV - del sopra citato Dlgs n. 152/2006, nulla innovano in ordine ai compiti e funzioni già previsti nel regime autorizzatorio di cui agli art. 27 e 28 del Dlgs. n. 22/97;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i nuovi criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la L. 21/12/01 n. 443 che, al comma 15 art. 1, prevede che "i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16/01/01 inoltrano richiesta all'ente competente,..... ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, indicando i nuovi codici di rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti.....", e che "le suddette attività non sono soggette alle procedure di V.I.A. in quanto le stesse sono attività già in essere";
- VISTA l'Ordinanza n. 662 del 01.08.2001, con la quale è stato concesso alla Ditta Sicil Oil di Spada Antonino & C snc il rinnovo dell'autorizzazione all'attività di raccolta di oli minerali esausti rilasciata dall'A.R.T.A. ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. n. 95/92, con D.A. 365/18 del 30/05/96;
- VISTA l'istanza della ditta Sicil Oil snc di Spada Antonino & C. snc assunta al prot. 1055 del dell'01/02/2002, con la quale si chiede, ai sensi dell'art.1 della L- n. 443 del 21/12/2001, la transcodifica dei rifiuti già autorizzati con l'Ordinanza n. 662 del 01.08.2001;
- VISTA l'istanza della ditta Sicil Oil snc di Spada Antonino & C. snc con sede e stabilimento in Aci Sant'Antonio (CT), via San Giovanni n. 12, assunta al prot. n. 26960 U.O. 4 del 05.12.2005, con la quale è stato richiesto il rinnovo dell'Ordinanza n. 662 del 01.08.2001 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 5 del D.Lgs. 95/92, concessa per l'attività di raccolta di oli minerali esausti;
- VISTA la successiva nota della ditta richiedente, assunta al prot. n. 4626 U.O. 4 in data 17.02.2006, con la quale si precisa che la richiesta di rinnovo è formulata esclusivamente per l'attività di messa in riserva R13 di cui all'allegato C al D.Lgs. 22/97 per i codici CER nella stessa indicati;
- VISTE le certificazioni ambientali ISO 14001:2004 n. 980/MA/10/05 e ISO 9001:2000 n. 4950/ER/10/05 rilasciate alla ditta richiedente dalla Società di certificazione ECA CERT accreditata da ENAC con accreditamento N. 05/C-MA 003;
- VISTA la nota della Provincia Regionale di Catania Servizio Ecologia e Ambiente n. 20827 del 16.05.2006, relativa agli accertamenti richiesti dalla Struttura Commissariale con nota n. 5438 U.O. 4 del 22.02.2006, con la quale si attesta la corretta gestione dell'impianto e che pertanto si può "procedere al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97";

VISTO

il provvedimento della Struttura Commissariale n. 26854 U.O. 4 del 16.12.2004 con il quale è stato approvato l'atto di fidejussione n. GE 0510145 della Società Italiana Cauzioni – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Agenzia di Palermo con sede in via Siracusa n 10, valida fino al 01.08.2007, relativo alle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione di cui all'Ordinanza n. 662/2001; .

RITENUTO

di potere procedere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, al rinnovo della predetta Ordinanza 662/2001 al fine di non pregiudicare l'attività di pubblico servizio svolta dalla ditta richiedente, nelle more che la stessa provveda ad attivare la verifica di compatibilità ambientale prevista dalla normativa vigente;

RITENUTO

di considerare il presente atto soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 anche più restrittive.

Per quanto sopra espresso;

ORDINA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, è concesso alla ditta Sicil Oil snc di Spada Antonino & C. snc con sede e stabilimento in Aci Sant'Antonio (CT), via San Giovanni n. 12 il rinnovo, per un periodo di dieci anni, dell'autorizzazione all'attività di raccolta di oli minerali esausti di cui all'Ordinanza n. 662 del 01.08.2001, per le operazioni di gestione R13 e D 15 di cui all'allegato C e B al D.Lgs. 152/06 Parte IV, relativamente ai rifiuti pericolosi e non, ammessi in ingresso, identificati dai codici CER di seguito elencati :

- 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 13 01 04* emulsioni clorurate
- 13 01 05* emulsioni non clorurate
- 13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
- 13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
- 13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
- 13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
- 13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02* petrolio
- 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 02* altre emulsioni
- 13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti
- 05 01 05* perdite di olio
- 12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

- 12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 10* oli sintetici per macchinari
- 12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*
- 16 01 07* filtri dell'olio

ART. 2

La validità della presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- 1) La ditta potrà stoccare i rifiuti nell'area di stoccaggio delimitata nel progetto approvato con D.A. n. 454/18 del 14.07.1995 (con esclusione della porzione della particella n. 210 del F.M. n. 11 del Comune di Aci Sant'Antonio stralciata dall'impianto), così come adeguata agli obblighi di legge derivanti dal D.M. n. 392/96 nei termini di cui al D.A. n. 199/18 del 14.04.1998;
- 2) Le quantità massime di rifiuti oleosi da stoccare (R 13) prima del loro avvio al recupero presso il Consorzio Obbligatorio degli Oli esausti sono le seguenti: capacità istantanea 250 mc.; potenzialità complessiva annua 3.000 mc;
- 3) La quantità massima del rifiuto 16 01 07* (filtri dell'olio) da stoccare (R13) prima dell'avvio al recupero è la seguente: capacità istantanea 60 tonn.; potenzialità annua 120 tonn.;
- 4) La ditta potrà stoccare relativamente ai codici CER 150104, 150105, 150106, 150110*, le seguenti quantità massime: capacità istantanea 30 tonn.; potenzialità annua 30 tonn.. Detti rifiuti devono essere avviati al recupero.
- 5) I rifiuti di cui ai codici 150202*, 150203 devono essere stoccati (D 15) per una quantità non superiore a 10 t/anno;
- 6) L'area di stoccaggio dei rifiuti di cui ai precedenti punti 3 e 4 è individuata sotto l'esistente tettoia e gli stessi posti all'interno di appositi contenitori;
- 7) L'impianto deve disporre di un serbatoio per lo stoccaggio di prodotto contaminato;

ART. 3

La ditta dovrà avviare la procedura di verifica di impatto ambientale presso il competente Ufficio del Dipartimento Territorio e Ambiente entro 15 giorni dalla notifica della presente Ordinanza. La validità della presente Ordinanza è comunque subordinata all'esito favorevole della suddetta verifica;

ART. 4

La ditta è obbligata al rinnovo della polizza citata in premessa entro sei mesi dalla scadenza. La stessa dovrà essere rinnovata per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno nonché aggiornata agli indici ISTAT;

ART. 5

Quando a seguito di controlli successivi l'impianto non risulti conforme all'autorizzazione di cui alla presente Ordinanza, l'Autorità competente interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del DLgs. 152/2006.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

I riferimenti normativi di cui alla presente Ordinanza che dovessero risultare non applicabili in quanto superati dall'entrata in vigore del DLgs. n. 152/2006 devono ritenersi riferiti alle corrispondenti norme del vigente testo.

L'attività autorizzata ai sensi della presente Ordinanza non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Ordinanza n. 514

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale; dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

ART. 6 La Provincia effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06 Parte IV, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale;

ART. 7 Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, e della legge 27/2006, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

ART. 8 La presente Ordinanza sarà trasmessa al Comune di Aci Sant'Antonio, alla Provincia reg.le di Catania, all'A.R.P.A., nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicata per estratto.

Palermo, li

25 MAR 2006

Il Vice Commissario
(Avv. Felice Crosta)



Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque
Settore 5°
Rifiuti e Bonifiche
Al Direttore

- VISTO L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, relativo all'istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.P. Reg. n. 1/U.S. del 28 febbraio 2006, con il quale è stata avviata la costituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.D.G. n. 226 del 12 aprile 2007, con il quale è stato nominato il Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche";
- VISTO il DLgs. n. 152 del 03/04/2006 -Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Dm Ambiente 5 febbraio 1993 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche ed integrazioni ed il D.M. 12 giugno 2002, n. 161, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di recupero di rifiuti pericolosi;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/03, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto Piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata nella G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n. 514 del 29/5/2006 con la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 è stato concesso alla ditta Sicil Oil snc di Spada Antonino & C. snc con sede e stabilimento in Aci Sant'Antonio (CT), via San Giovanni n. 12 il rinnovo, per un periodo di dieci anni, dell'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 662 del 01/08/2001, per le operazioni di gestione R13 e D15 di cui all'allegato C e B al D. Lgs. 152/2006 Parte IV, relativamente ai rifiuti pericolosi e non;
- VISTO il D.R.S. n. 842 del 9/10/2007 con il quale l'Assessorato al Territorio e Ambiente Servizio 2/V.A.S. – V.I.A. ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni, per il

D.D.S. n. 114/283

progetto "Impianto di stoccaggio e cernita di rifiuti speciali e non nel territorio del Comune di Aci S. Antonio (CT)" commissionato dalla ditta Sicil Oil s.n.c. di Spada Antonio & C.;

VISTA

l'istanza della Sicil Oil s.n.c. di Spada Antonio & C., assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 25072 del 01/07/2008, con la quale la ditta chiede l'integrazione di alcuni codici CER;

VISTO

il progetto allegato all'istanza, che tiene conto, nella sua formulazione definitiva, delle prescrizioni dettate dal provvedimento di V.I.A. sopra citato, costituito dai seguenti elaborati grafici:

- Relazione tecnica;
- Piano di gestione;
- Piano di bonifica;
- Documentazione fotografica;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Stralcio di I.G.M. - Carta tecnica regionale - PRG - Catastale - Planimetria generale;
- Planimetria con lay out dei settori produttivi;
- Pianta delle coperture;
- Planimetria con regimentazione delle acque meteoriche;
- Planimetria con presidi antincendio;
- Sezioni;
- Pianta e prospetti tettoia da realizzare;

RITENUTO

di potere integrare l'Ordinanza n. 514 del 29/5/2006 con i codici CER richiesti, poiché compatibili con le caratteristiche progettuali dell'impianto;

RITENUTO

di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06.

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza n. 514 del 29/5/2006, rilasciata alla ditta Sicil Oil snc di Spada Antonino & C. snc con sede e stabilimento in Aci Sant'Antonio (CT), via San Giovanni n.12, è integrata con i seguenti rifiuti:

- 050103* morchie depositati sul fondo dei serbatoi
- 050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e di apparecchiature
- 120112* cere e grassi esauriti
- 160113* liquidi per freni
- 160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 160601* batterie al piombo
- 200125 oli e grassi commestibili.

ART. 2

Sono fatte salve le prescrizioni di cui al D.R.S. n. 842 del 09/10/2007, in premessa citato. I rifiuti di cui al precedente articolo devono essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta stagna, in settori coperti e dotati di pavimentazione impermeabilizzata. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Resta fermo il divieto di miscelare rifiuti ai sensi dell'art. 187 del D.lgs. n. 152/06. Rimangono invariati i termini ed i contenuti dell'Ordinanza n. 514/2006 di cui la presente costituisce semplice integrazione.

ART. 3

Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 4 dell'art. 210 del DLgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere

D.D.S. n.

144/SRB

emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi anche per quanto riguarda la esecutività del progetto, che dovranno essere ottenute ed osservate prima dell'inizio dell'attività.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

- ART. 4 La Provincia regionale di Catania effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale
- ART. 5 Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.
- ART. 6 Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Società, al Comune di Aci S. Antonio, alla Provincia Regionale di Catania e all'A.R.P.A. Sicilia, nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, 20 AGO. 2008



DIRETTORE

(Avv. Giorgio Colajanni)

Elegeri

D.D.S. n. 195/sn3



Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque
Settore 5°
Rifiuti e Bonifiche
Al Direttore

- VISTO L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, relativo all'istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.P. Reg. n. 1/U.S. del 28 febbraio 2006, con il quale è stata avviata la costituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.D.G. n. 226 del 12 aprile 2007, con il quale è stato nominato il Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche";
- VISTO il DLgs. n. 152 del 03/04/2006 -Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Dm Ambiente 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche ed integrazioni ed il D.M. 12 giugno 2002, n. 161, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di recupero di rifiuti pericolosi;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18-12-2002;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/03, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto Piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata nella G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n. 514 del 29/5/2006, con la quale, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006, è stato concesso alla ditta Sicil Oil snc di Spada Antonino & C. snc con sede e stabilimento in Aci Sant'Antonio (CT), via San Giovanni n. 12, il rinnovo, per un periodo di dieci anni, dell'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 662 del 01/08/2001, per le operazioni di gestione R13 e D15 di cui all'allegato C e B al D. Lgs. 152/2006 Parte IV, relativamente ai rifiuti pericolosi e non;
- VISTO il D.R.S. n. 842 del 9/10/2007 con il quale l'Assessorato al Territorio e Ambiente Servizio 2/V.A.S. – V.I.A. ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni, per il

D.D.S. n. 185/573

progetto "Impianto di stoccaggio e cernita di rifiuti speciali e non nel territorio del Comune di Aci S. Antonio (CT)" commissionato dalla ditta Sicil Oil s.n.c. di Spada Antonio & C.;

- VISTO il D.D.S. n.144/SRB del 20/08/2008, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, è stata integrata l'Ordinanza n. 514/06, con ulteriori codici CER di rifiuti;
- VISTA l'istanza della Sicil Oil s.n.c. di Spada Antonio & C. del 12/9/2008, assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 34583 del 16/09/2008, con la quale si chiede l'integrazione di alcuni codici CER di rifiuti.
- VISTA la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del consulente tecnico ed i relativi requisiti soggettivi;
- VISTA la nota del 09/10/2008, con la quale la Ditta ha trasmesso chiarimenti in merito alla disposizione dei rifiuti nelle aree di stoccaggio;
- RITENUTO di potere integrare l'Ordinanza n. 514 del 29/5/2006, con i codici CER richiesti, poiché compatibili con le caratteristiche progettuali dell'impianto;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06.

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

- ART. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza n. 514 del 29/5/2006, rilasciata alla ditta Sicil Oil snc di Spada Antonino & C. snc con sede e stabilimento in Aci Sant'Antonio (CT), via San Giovanni n. 12, è integrata, per lo svolgimento delle operazioni R13 o D15, con i seguenti codici CER di rifiuti:

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 13
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 15
08 0118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 17
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 08 03 14
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*
16 10 04 concentrati acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 03*
16 05 09 sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 04 batterie alcaline
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

- ART. 2 Sono fatti salvi i termini e le prescrizioni di cui al D.R.S. n. 842 del 09/10/2007, in premessa citato.
I rifiuti di cui al precedente articolo devono essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta stagna, nei settori, ancorché coperti e dotati di pavimentazione impermeabilizzata, già approvati in progetto.
E' vietato stoccare rifiuti, nello stesso settore, che per caratteristiche chimico-fisiche risultano fra loro compatibili o suscettibili di reagire pericolosamente tra loro.

D.D.S. n. 195/503

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di sei mesi.

Resta fermo il divieto di miscelare rifiuti ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06. Rimangono invariati i termini ed i contenuti dell'Ordinanza n. 514/2006 di cui la presente costituisce semplice integrazione.

ART. 3

Quando a seguito di controlli, l'impianto non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 4 dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi anche per quanto riguarda la esecutività del progetto, che dovranno essere ottenute ed osservate prima dell'inizio dell'attività.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

ART. 4

La Provincia regionale di Catania effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 5

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 6

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Società, al Comune di Aci S. Antonio, alla Provincia Regionale di Catania e all'A.R.P.A. Sicilia, nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo,

23 OTT. 2008

